

CAMERA DEI DEPUTATI N. 965

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVIO, ALESSI, ALIVERTI, ARMELLIN, BIAFORA, BONSIGNORE, BOTTA, CACCIA, COLONI, CORSI, FRANCESCO FERRARI, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, IANNUZZI, ANGELO LA RUSSA, VINCENZO MANCINI, MENSORIO, MICHELINI, PATRIA, PERANI, RANDAZZO, SANESE, SANTUZ, SCAVONE, SILVESTRI, TEALDI, TORCHIO, TUFFI, ZAMPIERI, ZOPPI

Norme per il reclutamento e la formazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico e del ruolo ufficiali commissari del Corpo di commissariato dell'Esercito, del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e del ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico

Presentata il 5 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico e del ruolo ufficiali commissari del Corpo di commissariato dell'Esercito, del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e del ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico, attualmente vengono reclutati mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, fra i cittadini laureati. I vincitori sono nominati direttamente tenenti (nell'esercito e nell'aeronautica) e sottotenenti di vascello (nella marina) e, dopo una breve fase propedeutica di formazione militare e tec-

nico-professionale, sono gradualmente immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Per ragioni certamente non imputabili alle Forze armate, tra le quali principalmente si collocano gli scarsi incentivi che possono attirare i giovani laureati verso la carriera di ufficiale in servizio permanente effettivo, l'anzidetto sistema di reclutamento a mezzo di pubblico concorso, già da tempo, non riesce più a garantire il regolare flusso di alimentazione dei predetti corpi e ruoli. I concorsi indetti negli ultimi anni, infatti, hanno fatto registrare scarsa e, motivo di ulteriore

preoccupazione, poco qualificata partecipazione di giovani, i quali, per altro, sono stati indotti a scegliere la professione di ufficiale quale sistemazione di ripiego più che per una autentica vocazione militare.

L'unica via per porre un efficace ed immediato rimedio agli inconvenienti citati è stata intravista nel reclutamento mediante le accademie militari di giovani diplomati, che frequentino corsi universitari presso le accademie o presso università statali e, contemporaneamente, corsi militari e tecnico-professionali presso le accademie medesime.

L'individuazione di tale fonte di alimentazione per i corpi e ruoli in esame ha fatto seguito, innanzi tutto, alla considerazione dei positivi risultati, sia in termini di partecipazione ai relativi concorsi che di preparazione professionale finale, sinora ottenuti con il reclutamento mediante le accademie militari degli ufficiali dei ruoli normali delle armi, dei corpi automobilistico, di amministrazione e di commissariato - ruolo sussistenza dell'esercito; degli ufficiali dello Stato maggiore, genio navale e armi navali della marina; degli ufficiali del ruolo navigante normale e del ruolo ingegneri del corpo del genio dell'aeronautica, nonché degli ufficiali medici delle tre Forze armate.

Infatti, anche per la scelta della carriera militare nei corpi e ruoli in argomento, si può ragionevolmente presumere una maggiore affluenza dei giovani quando essi siano appena diplomati, sia per gli immediati benefici economici ad essi offerti sia per la possibilità di una più rapida sistemazione dopo soli 4 o 5 anni dal termine della scuola secondaria di secondo grado.

È da non sottovalutare, inoltre, la possibilità di reclutare anche quei giovani le cui condizioni economiche non consentirebbero loro di seguire gli studi universitari.

Tra l'altro, si tratterebbe di ufficiali immediatamente impiegabili sia sotto il profilo militare che professionale in quanto — come innanzi detto — i corsi in accademia comprenderebbero anche lo

studio di materie militari e tecnico-professionali.

Il nuovo sistema consentirebbe pure di eliminare quella che in definitiva può considerarsi una carenza connaturale allo stesso tipo di reclutamento a mezzo di pubblico concorso fra laureati e cioè il difficoltoso inserimento psicologico di questi ultimi, nominati ufficiali, nell'ambiente militare.

Una formazione accademica pluriennale consentirebbe una maggiore omogeneità di formazione militare e psicologica dei nuovi ufficiali con quelli già da tempo reclutati tramite le accademie e, in particolare, con quelli « operativi ».

In definitiva, la presente proposta di legge è volta a porre rimedio alle sopradescritte difficoltà dei predetti corpi e ruoli, realizzando nel contempo un nuovo, più adeguato e completo modo di reclutamento e formazione, analogo a quello degli altri ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate.

In merito alle singole disposizioni del provvedimento vengono di seguito illustrati gli elementi essenziali.

All'articolo 1 sono indicati gli ufficiali e relativi corpi e ruoli da intendersi sotto le denominazioni usate nel testo della legge. Essi sono gli ufficiali in servizio permanente effettivo: del Corpo tecnico e del ruolo ufficiali commissari del Corpo di commissariato dell'Esercito, del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e del ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico.

Inoltre, è istituito il nuovo sistema di reclutamento dei predetti ufficiali tramite accademie militari. Tuttavia, viene lasciata la possibilità di avvalersi anche dell'attuale sistema di reclutamento mediante pubblico concorso, per titoli ed esami.

All'articolo 2 sono precisati i requisiti richiesti per l'ammissione al primo anno dei predetti corsi e la qualifica da attribuire ai frequentatori dei primi due anni; ad essi si applicano le norme già vigenti, per gli altri allievi delle accademie, in

materia di stato, obblighi di servizio e proscioglimento, trattamento disciplinare ed economico, svolgimento dei corsi, pagamento di rette ed altre spese.

All'articolo 3 è indicato l'indirizzo di studi universitari seguito dagli allievi: 1) laurea in ingegneria per i corsi del Corpo tecnico; 2) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio per i corsi dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto.

Per gli ufficiali di tali ultimi corpi, si è voluto limitare, anche per non appesantire l'organizzazione dei relativi corsi, il titolo accademico ai soli diplomi di laurea più significativi per lo svolgimento delle rispettive funzioni (giurisprudenza ed economia e commercio).

Inoltre, è prevista la possibilità di svolgere i corsi di studio interamente o in parte presso le accademie militari o, previa determinazione del Ministro della difesa, presso università statali.

I piani di studio, determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono integrati da programmi riguardanti materie militari e tecnico-professionali, stabiliti dal Ministro della difesa.

Agli articoli 4 e 5 è previsto che gli allievi, qualora abbiano superato tutti gli esami prescritti per il primo biennio e sottoscritto la relativa ferma, siano nominati sottotenenti dell'Esercito od aspiranti ufficiali della Marina e dell'Aeronautica.

Tale differenziazione deve necessariamente seguire quella già sussistente per gli altri allievi dell'accademia militare da un lato e delle accademie navale ed aeronautica dall'altro.

Gli allievi di queste ultime accademie saranno nominati, rispettivamente, guar-

diamarina o sottotenenti, al termine del terzo anno di corso, sempre che — ovviamente — abbiano superato gli esami prescritti. Nel caso di mancato superamento degli esami, al fine di utilizzare giovani pur sempre in possesso di una formazione accademica triennale, è stata prevista la possibilità alternativa del loro impiego nella stessa amministrazione e precisamente nei ruoli speciali dei Corpi di commissariato militare marittimo o delle capitanerie di porto o nel ruolo amministrativo del Corpo di commissariato aeronautico.

L'articolo 6 prevede che gli ufficiali in servizio permanente effettivo del corpo tecnico dell'Esercito e quelli reclutati dal grado iniziale di tenente, assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sei anni.

All'articolo 7 sono indicate le necessarie modifiche ai quadri delle tabelle annesse alla vigente legge di avanzamento per gli ufficiali.

È previsto, inoltre, che i sottotenenti e guardiamarina dei predetti ruoli vengano collocati in soprannumero all'organico, considerato — per l'appunto — che essi sono frequentatori dei corsi in accademia e, quindi, non ancora impiegabili.

Gli articoli 8, 9 e 10 dettano le norme relative all'avanzamento al grado di tenente e sottotenente di vascello, alla determinazione della anzianità relativa, alla commutazione degli obblighi di servizio, al mancato completamento degli studi, al collocamento in congedo ed alla possibilità di trasferimento nei ruoli speciali.

L'articolo 11 opera un rinvio ad altre disposizioni legislative.

L'articolo 12, infine, prevede la relativa copertura finanziaria per il triennio 1992-1994.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Denominazioni**- Fonti di reclutamento).*

1. Agli effetti della presente legge si intendono:

a) per ufficiali del Corpo tecnico, gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti al Corpo tecnico dell'Esercito;

b) per ufficiali dei Corpi di commissariato, gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo del Corpo di commissariato (ufficiali commissari) dell'Esercito, al ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo ed al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico;

c) per ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

2. Gli ufficiali di cui al comma 1 possono essere reclutati:

a) mediante corsi delle accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in base alle disposizioni della presente legge;

b) mediante pubblici concorsi per titoli ed esami secondo le norme in vigore.

ART. 2.

(Requisiti - Stato giuridico).

1. L'ammissione al primo anno dei corsi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), ha luogo per pubblico concorso per esami, cui possono partecipare i cittadini italiani, anche se già alle armi, che siano in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi universitari della fa-

coltà di ingegneria, per la nomina ad ufficiale del Corpo tecnico, e delle facoltà di giurisprudenza o di economia e commercio, per la nomina ad ufficiale dei Corpi di commissariato e del Corpo delle capitaneerie di porto, nonché degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti per l'ammissione alle accademie militari. Per la nomina ad ufficiale del Corpo di commissariato aeronautico, non sono richiesti i requisiti previsti dall'articolo 6, numero 39), del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1987, n. 98, per l'esercizio della navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano.

2. Ai giovani ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 1 è conferita la qualifica di « allievo » e ad essi si applicano in materia di stato, obblighi di servizio e proscioglimento, trattamento disciplinare ed economico, svolgimento dei corsi, pagamento di rette ed altre spese, le disposizioni vigenti per gli allievi delle rispettive accademie militare, navale ed aeronautica. I giovani ammessi a frequentare i corsi dell'accademia aeronautica debbono inoltre assumere l'obbligo continuativo di volo.

ART. 3.

(Iter formativo degli allievi).

1. Gli allievi del corso del Corpo tecnico seguono gli studi per l'acquisizione del diploma di laurea in ingegneria. Gli allievi dei corsi di Commissariato e delle capitaneerie di porto seguono gli studi per l'acquisizione del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

2. I corsi di studio di cui al comma 1 sono svolti interamente o in parte presso le rispettive accademie e per l'Esercito anche presso la scuola di applicazione o, previa determinazione del Ministro della difesa, presso sedi di università statali. I relativi programmi di studio sono approvati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.

In aggiunta alle materie previste per il conseguimento della laurea, sono altresì impartiti insegnamenti di materie militari e tecnico-professionali, i cui programmi sono determinati con decreto del Ministro della difesa.

3. Qualora, in relazione alla natura della materia, non sia opportuna l'istituzione di apposite cattedre, per gli insegnamenti universitari da svolgere nelle accademie, possono essere conferiti incarichi a docenti universitari. Tali incarichi, della durata di un anno accademico, sono rinnovabili e conferiti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le accademie hanno facoltà di richiedere alle università statali la designazione di insegnanti per interventi, anche saltuari, per lezioni, esercitazioni e seminari.

ART. 4.

(Nomina ad aspirante).

1. Gli allievi del corso del Corpo di commissariato militare marittimo, delle capitanerie di porto e di commissariato aeronautico, che al termine del secondo anno di corso abbiano superato tutti gli esami prescritti dal piano di studi per essi previsto e quelli relativi alle materie di insegnamento militare e tecnico-professionale, sono nominati aspiranti ufficiali dei rispettivi Corpi con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e con tale qualifica frequentano la terza classe.

2. All'atto della nomina ad aspirante, gli allievi di cui al comma 1 sottoscrivono la ferma prevista dai rispettivi ordinamenti accademici.

3. Agli allievi, ai fini della concessione delle proroghe agli studi, si applicano le disposizioni previste dagli ordinamenti e regolamenti dei rispettivi istituti di formazione.

ART. 5.

(Nomina a sottotenente o guardiamarina).

1. Gli allievi dei corsi del Corpo tecnico e del Corpo di commissariato del-

l'Esercito, che al termine del secondo anno di corso abbiano superato tutti gli esami prescritti dal piano di studio per essi previsto e quelli relativi alle materie di insegnamento militare e tecnico-professionale, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nei rispettivi Corpi. Ad essi si applicano le norme in vigore in materia di obblighi di servizio e determinazione dell'anzianità relativa.

2. Gli aspiranti ufficiali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto della Marina e gli aspiranti ufficiali commissari dell'Aeronautica che al termine del terzo anno di corso abbiano superato tutti gli esami prescritti dal piano di studi per essi previsto e quelli relativi alle materie di insegnamento militare e tecnico-professionale e abbiano sottoscritto una ferma di anni otto decorrente dalla nomina ad aspirante, sono nominati guardiamarina o sottotenenti in servizio permanente effettivo dei rispettivi Corpi, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale; tale personale è iscritto in ruolo in ordine di graduatoria, compilata ai sensi degli ordinamenti vigenti. Per la nomina a guardiamarina commissario gli aspiranti devono altresì aver compiuto complessivamente almeno centottanta giorni di imbarco su navi in armamento o in riserva.

3. Gli aspiranti che non abbiano superato gli esami di cui al comma 2 sono dimessi dall'accademia con le seguenti modalità:

a) se giudicati idonei dalla commissione ordinaria di avanzamento, sono nominati guardiamarina o sottotenenti del servizio permanente effettivo e immessi rispettivamente nei ruoli speciali del Corpo di commissariato militare marittimo o del Corpo delle capitanerie di porto o nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, con anzianità assoluta decorrente dalla fine del terzo anno accademico od al termine dell'eventuale proroga di cui al comma 4, con l'obbligo di rimanere in servizio per quattro anni a decorrere dalla nomina; se nei suddetti ruoli non esistono vacanze, le immissioni sono effettuate in soprannumero e le ecce-

denze sono assorbite al verificarsi delle prime vacanze. Detti ufficiali sono iscritti nei ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta;

b) se giudicati non idonei all'avanzamento, si applicano le norme in vigore previste nei rispettivi ordinamenti degli istituti di formazione.

4. Agli aspiranti è concesso, a domanda, un prolungamento dei termini di tempo per il completamento degli studi non superiore ad un anno accademico. Detta proroga, che non è cumulabile con quella prevista all'articolo 4 per gli allievi, può essere eccezionalmente negata dal Ministro della difesa, in relazione a situazioni di rendimento scolastico degli aspiranti che l'abbiano richiesta.

ART. 6.

(Obbligo di permanenza in servizio).

1. Nel primo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, le parole: « e quelli reclutati con grado iniziale di tenente » sono soppresse.

2. All'atto della nomina, gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito, reclutati ai sensi dell'articolo 15, lettera *b)*, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, come sostituito dall'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e quelli reclutati col grado iniziale di tenente debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sei anni.

ART. 7.

(Modifica dei quadri e delle tabelle di avanzamento).

1. Il quadro XVII della tabella n. 1 e i quadri IX e XI della tabella n. 2, allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche e integrazioni, nonché la tabella allegata alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, nella parte relativa al ruolo commissariato, e successive modificazioni, sono sostituiti, rispettivamente, dai quadri di cui agli allegati A, B, C e D alla presente legge.

2. I sottotenenti ed i guardiamarina del servizio permanente effettivo dei ruoli di cui all'articolo 1, frequentatori dei corsi di cui alla presente legge, sono considerati in soprannumero negli organici dei gradi di subalterno previsti per i ruoli.

ART. 8.

(Avanzamento dei sottotenenti e guardiamarina).

1. Per l'avanzamento degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 si applicano le norme di cui all'articolo 19 della legge 20 settembre 1980, n. 574, per i sottotenenti del Corpo tecnico e del Corpo di commissariato dell'Esercito, all'articolo 88 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, per i guardiamarina del Corpo di commissariato militare e del Corpo delle capitanerie di porto, e all'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, per i sottotenenti del Corpo di commissariato aeronautico.

ART. 9.

(Mancato completamento degli studi. Trasferimento di ruolo).

1. Nei confronti dei sottotenenti del Corpo tecnico e del Corpo di commissariato dell'Esercito, di cui all'articolo 8, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernenti la proroga degli studi, il trasferimento nel ruolo speciale unico delle Armi ed il collocamento nella categoria del congedo.

2. Ai guardiamarina ed ai sottotenenti del Corpo di commissariato aeronautico di cui al medesimo articolo 8 può essere concesso, a domanda, dal Ministro della difesa un prolungamento dei termini di tempo previsti per il completamento degli studi, non superiore all'anno accademico, sempreché non abbiano già fruito di proroga. In ogni caso le proroghe di cui agli

articoli 4, comma 3, 5, comma 4, e di cui al presente articolo non possono complessivamente superare la durata di un anno accademico.

3. Gli ufficiali di cui al comma 2 che non siano stati ammessi a completare gli studi in cinque anni, quelli che, ammessi a tale beneficio, non abbiano conseguito il diploma di laurea al termine del quinto anno, compresa la sessione autunnale, nonché quelli che, pur avendo completato gli studi universitari al termine del quarto anno, non abbiano superato gli esami relativi alle materie di insegnamento militare e tecnico-professionale, possono essere trasferiti, previo giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento e a seconda del Corpo di appartenenza, nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo o del Corpo delle capitanerie di porto o nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico conservando il grado e l'anzianità posseduta nonché gli obblighi di ferma contratti; se nei suddetti ruoli non esistono vacanze, i trasferimenti sono effettuati in soprannumero e le eccedenze sono assorbite al verificarsi delle prime vacanze. Gli ufficiali che non siano trasferiti in detti ruoli cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nei medesimi ruoli nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nella quale sono tenuti a completare gli obblighi di ferma contratti.

4. Con decorrenza dalla data del conseguimento del diploma di laurea l'obbligo di permanere in servizio già assunto all'atto della nomina ad ufficiale è commutato con altro di pari durata.

ART. 10.

(Determinazione dell'anzianità relativa e avanzamento dei tenenti e sottotenenti di vascello).

1. Ai tenenti del Corpo tecnico e del Corpo di commissariato dell'Esercito si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 574,

nonché quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

2. L'avanzamento dei tenenti e dei sottotenenti di vascello in servizio permanente reclutati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), ha luogo ad anzianità dopo una permanenza nel grado non superiore a quattro anni, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dalle norme in vigore. Le eventuali eccedenze che dovessero verificarsi nel grado di capitano o tenente di vascello sono assorbite con le vacanze prodotte per cause diverse da quelle di cui alla lettere *a*) e *b*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

ART. 11.

(Rinvio).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di reclutamento, valgono le disposizioni:

a) della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo tecnico e del Corpo di commissariato dell'Esercito;

b) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto;

c) del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito dalla legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico.

ART. 12.

(Oneri finanziari).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 342 milioni per il 1992, lire 1.651,5 milioni per il 1993 e lire 2.985 milioni per il 1994, si provvede per il 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A

(Articolo 7)

QUADRO XVII DELLA TABELLA N. 1

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
XVII. — RUOLO DEL CORPO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI)					
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (n)	Tutti
Colonnello	scelta	—	16	1 ogni 2 anni (n)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	2 anni di vice direttore di commissariato o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	80	3	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	50	—	—
Capitano	scelta	4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o ad un comando di grande unità o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nei gradi di ufficiale, subalterno	123	10	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente	anzianità	Superare il corso applicativo di commissariato per i tenenti a nomina diretta; aver conseguito il diploma di laurea per i provenienti dai corsi d'Accademia	60	—	—
Sottotenente	anzianità	—	—	—	—

a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

n) Salvo il disposto dell'articolo 31.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO B

(Articolo 7)

QUADRO IX DELLA TABELLA N. 2

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
IX. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO					
Ammiraglio Ispettore	—	—	1	—	—
Contrammiraglio ...	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (g)	tutti (xx).
Capitano di vascello	scelta	12 mesi come direttore di commissariato o incarico equipollente	28	4 ogni 5 anni (l) (g)	1/5 dei capitani di vascello non ancora valutati
Capitano di fregata	scelta	12 mesi di vice direttore di commissariato o incarico equipollente	68	4 o 5 (m)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità	—	40	—	—
Tenente di vascello	scelta	18 mesi di imbarco; superare gli esami prescritti	82	8	1/12 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (*)
Sottotenente di vascello	anzianità	1 anno di imbarco; superare gli esami prescritti	40	—	—
Guardiamarina ...	anzianità	Conseguimento di laurea	—	—	—

(*) Ad esclusione del Guardiamarina provenienti dai corsi normali della Accademia navale.

(xx) Legge 349 del 1984.

a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

g) Salvo il disposto dell'articolo 31.

l) Ciclo di cinque anni: 1 promozione nel primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione nel quinto anno.

m) Ciclo di tre anni: 4 promozioni nel primo anno; 5 promozioni nel secondo e terzo anno.

ALLEGATO C

(Articolo 7)

QUADRO XI DELLA TABELLA N. 2

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di incarico, comando o di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
XI. - RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO					
Ammiraglio Ispettore	—	—	1	—	—
Contrammiraglio	scelta	—	9	1 ogni 3 anni (b) (e)	Tutti
Capitano di vascello	scelta	12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima retta da ufficiale ammiraglio, o incarico equipollente	58	1 o 2 (c) (e)	1/5 dei capitani di vascello non ancora valutati
Capitano di fregata	scelta	12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima, o incarico equipollente	156	10	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati o di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità	—	88	—	—
Tenente di vascello	scelta	12 mesi come capo di ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	240	17 o 18 (d) (e)	1/12 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (*)
Sottotenente di vascello	anzianità	18 mesi di servizio in una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	114	—	—
Guardiamarina	anzianità	Conseguimento della laurea, limitatamente ai Guardiamarina provenienti dai corsi normali dell'accademia navale	—	—	—

(*) Ad esclusione dei Guardiamarina provenienti dai corsi normali della Accademia navale.

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31.

(c) Ciclo di cinque anni: 2 promozioni nel primo, secondo, quarto e quinto anno e 1 promozione nel terzo.

(d) Ciclo di 3 anni: 18 promozioni nel primo, terzo e quinto anno e 17 promozioni nel secondo e quarto.

(e) Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 13 febbraio 1990, n. 23.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO D

(Articolo 7)

TABELLA RELATIVA AL RUOLO COMMISSARIATO

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi di esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
X. - RUOLO COMMISSARIATO					
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	3	1 ogni 4 anni (b)	Tutti
Colonnello	scelta	1 anno quale direttore di commissariato di Regione aerea od incarico equipollente	27	1 ogni anno	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	2 anni in uno dei seguenti incarichi, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore: capo ufficio di direzione di commissariato o di amministrazione di regione aerea, capo servizio amministrativo di ente, capo di sezione o di ufficio equiparato di ente dell'organizzazione ministeriale o centrale delle forze armate o incarico equipollente	67	4	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	34	—	—
Capitano	scelta	3 anni in uno dei seguenti incarichi: capo servizio amministrativo di ente o distacco, capo gestione del denaro o capo gestione del materiale presso un servizio amministrativo di ente; superare gli esami	116	8 o 9 (c)	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e dei tenenti di ruolo
Tenente	anzianità	3 anni presso un servizio amministrativo di ente o di distacco, compreso il corso di formazione	72	—	—
Sottotenente	anzianità	Conseguimento della laurea	—	—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(c) Ciclo di due anni: 8 promozioni il primo anno, 9 il secondo anno.